

27 Maggio 2013, ore 09:06

### La Cassazione cambia orientamento

## Alle Sezioni Unite la questione dell'illegittimità della tassa sui telefonini

La tassa sui telefonini continua a far parlare di sé: con l'ordinanza n. 12056/2013 la Corte di Cassazione ha radicalmente cambiato orientamento rispetto a quanto deciso con la precedente sentenza n. 23052 del e, conseguentemente, ha rimesso la causa al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità che sulla controversia si pronuncino le Sezioni Unite, in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto e del rilevante interesse economico per le entrate tributarie dello Stato.

*di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA)*

Con la citata sentenza n. 23052/2012 (in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria n. 6/2013, pag. 490, con commento di S.Loconte, *Tassa sui telefonini: l'ingiustificato "revirement" rispetto alla giurisprudenza di merito*) i giudici di legittimità sembravano aver drasticamente ridotto le speranze dei contribuenti (prevalentemente enti pubblici ma anche soggetti privati) che ritenevano, supportati dalla predominante giurisprudenza di merito, di non essere assoggettati alle obbligazioni di cui all'art. 21, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, che prevede il pagamento della **tassa di concessione governativa** in relazione all'utilizzo di licenza o di documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; tanto in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) che ha disposto, con l'art. 3, la **liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettrica** e, con l'art. 218, ha abrogato l'art. 318 del D.P.R. n. 156/1973, il quale, nello stabilire che presso ogni singola stazione radioelettrica di cui fosse stato concesso l'esercizio doveva essere conservata l'apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché nel disporre che oggetto della tassazione sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, costituiva la fonte normativa del citato art. 21 della tariffa e presupposto oggettivo della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.

Con il nuovo provvedimento, i giudici di Palazzo Cavour cambiano **completamente e radicalmente** il loro orientamento, sancendo il principio della **illegittimità della tassa** e, conseguentemente, il **diritto al rimborso e/o al non pagamento** da parte dei contribuenti.

Il **percorso motivazionale** che caratterizza il nuovo articolato provvedimento, ampiamente condivisibile, trova il suo **fondamento nel diritto comunitario** (e, in particolare, nella direttiva n. 5/1999) che, liberalizzando l'esercizio del diritto alla utilizzazione di un impianto radioelettrico ha previsto che l'utente finale può acquistare sul mercato ed utilizzare liberamente l'apparecchio terminale di comunicazione, senza dover richiedere ed ottenere alcuna autorizzazione da parte del Ministero. Al riguardo, infatti, i giudici sanciscono come la disciplina speciale comunitaria e di recepimento avente ad oggetto la regolamentazione dei requisiti essenziali e tecnici delle apparecchiature terminali di comunicazione non assoggetta ad alcun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio, tanto l'acquisto e l'utilizzazione dell'apparecchio terminale da parte dell'utente finale, quanto la "fabbricazione", la "immissione sul mercato" e la "messa in servizio" di tali apparecchiature.

Particolare rilievo viene assegnato al **rapporto di specialità** tra i distinti complessi normativi (TU n. 259/2003; direttiva n. 5/1999 e D.Lgs. n. 269/2001) determinatosi in seguito alla separazione della disciplina normativa e tecnica delle apparecchi terminali di radiocomunicazione dalla disciplina generale degli (altri) impianti radioelettrici dettata dal TU n. 259/2009 che ne assoggetta ancora l'impiego al preventivo rilascio della "licenza di esercizio". Ne consegue che poiché lo Stato non emana alcun atto amministrativo legato o conseguente all'acquisto di un'utenza cellulare non può essere alcuna giustificazione all'applicazione di una tassa di concessione governativa.

Argomentando diversamente, si legge nella sentenza, si verrebbe inammissibilmente a modificare il presupposto impositivo dell'atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica del destinatario, alla situazione di possesso di un apparecchio terminale di comunicazione elettronica ovvero ancora alla mera stipula di un contratto di abbonamento o di fornitura del servizio di comunicazione radiomobile pubblico, quali fatti generatori di ricchezza idonei a giustificare il prelievo tributario.

Precisano altresì i giudici che le difficoltà della identificazione dogmatica in una categoria unitaria

delle tasse di concessione governativa non consente tuttavia di poter prescindere del tutto dal **collegamento dell'indice di ricchezza con l'atto amministrativo ampliativo della sfera giuridica dell'interessato**, con la conseguenza che - venendo meno tale collegamento - viene necessariamente meno anche la giustificazione razionale e giuridica della imposizione qualificata dalla norma come di tassa di concessione governativa (la **tassa** verrebbe ad essere **trasformata** per via di interpretazione evolutiva in una **imposta**).

La completezza e l'eshaustività delle argomentazioni del nuovo provvedimento giurisprudenziale appaiono convincenti e meritevoli di conferma; vedremo se le Sezioni Unite, nel caso in cui il Primo Presidente ritenga di rimettere loro la questione, ne daranno conferma pur a fronte del rilevante impatto economico che l'intera questione assume per le casse dello Stato.

*Copyright © - Riproduzione riservata*

*Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 17/05/2013, n. 12056*

---

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co

Sviluppato da [OS3 srl](#)